

**ARTICOLO 16**  
**Modalità delle comunicazioni e lingue**

1. Le Autorità competenti per le comunicazioni, ai fini della presente Convenzione, sono per la Repubblica Italiana il Ministero di Grazia e Giustizia e per la Repubblica Popolare di Polonia il Ministero della Giustizia o la Procura Generale. Sono ammesse anche le comunicazioni per via diplomatica. Le domande di cui all'articolo 9 possono essere inoltrate anche tramite l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol).

2. Non è richiesta la traduzione delle domande e delle altre comunicazioni, né la legalizzazione degli atti e dei documenti trasmessi in originale o in copia autentica.

**ARTICOLO 17**  
**Spese**

1. Le spese relative all'estradizione sono a carico della Parte sul territorio della quale esse sono effettuate.

2. Sono a carico della Parte richiedente le spese di trasporto aereo.

3. Le spese relative al transito sono a carico della Parte che lo ha richiesto.

**ARTICOLO 18**  
**Ratifica ed entrata in vigore**

1. La presente Convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica, che sarà effettuato a Varsavia.....

2. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte può denunciarla in ogni momento; la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica

Fatto a ... Varsavia ..... il 28 aprile 1989 in duplice esemplare nella lingua italiana e polacca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per ordine del Presidente  
della Repubblica Italiana

Giuliano Vassalli



Per ordine del Consiglio di  
Stato della Repubblica  
Popolare di Polonia  
Lukasz Balcer



**ARTICOLO 16**  
**Modalità delle comunicazioni e lingue**

1. Le Autorità competenti per le comunicazioni, ai fini della presente Convenzione, sono per la Repubblica Italiana il Ministero di Grazia e Giustizia e per la Repubblica Popolare di Polonia il Ministero della Giustizia o la Procura Generale. Sono ammesse anche le comunicazioni per via diplomatica. Le domande di cui all'articolo 9 possono essere inoltrate anche tramite l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol).
2. Non è richiesta la traduzione delle domande e delle altre comunicazioni, né la legalizzazione degli atti e dei documenti trasmessi in originale o in copia autentica.

**ARTICOLO 17**  
**Spese**

1. Le spese relative all'estradizione sono a carico della Parte sul territorio della quale esse sono effettuate.
2. Sono a carico della Parte richiedente le spese di trasporto aereo.
3. Le spese relative al transito sono a carico della Parte che lo ha richiesto.

**ARTICOLO 18**  
**Ratifica ed entrata in vigore**

1. La presente Convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica, che sarà effettuato a Varsavia.....

2. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte può denunciarla in ogni momento; la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica

Fatto a ... Varsavia ..... il 28 aprile 1989 in duplice esemplare nella lingua italiana e polacca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per ordine del Presidente  
della Repubblica Italiana

Giuliano Vassalli



Per ordine del Consiglio di  
Stato della Repubblica  
Popolare di Polonia  
Lukasz Balcer

